

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2014

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** relatore illustra l'emendamento 14.3000 (pubblicato in allegato al resoconto) presentato, come preannunciato nella seduta di ieri, al fine di superare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio in riferimento al comma 2, lettere v) e ff) dell'articolo 14.

L'emendamento è stato trasmesso alla 5ª Commissione e auspica che, pervenuto il parere su questo ulteriore emendamento, la Commissione possa concludere l'iter in sedereferente del disegno di legge in titolo nell'odierna seduta.

Propone quindi di proseguire l'esame dopo avere affrontato gli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, concernente i gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Preso atto della rinuncia ad interventi in discussione generale il **PRESIDENTE** dà la parola al relatore.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto), che, previa verifica della presenza del numero legale, è posto in votazione, risultando approvato all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

In assenza di interventi in discussione generale, il relatore **MOSCARDELLI** (*PD*) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Ha quindi la parola la senatrice **BELLOT** (*LN-Aut*), la quale propone di integrare la proposta di parere con l'auspicio di un impegno interstatale volto all'incremento delle attività di monitoraggio e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Il relatore **MOSCARDELLI** (*PD*) accoglie quanto proposto dalla senatrice Bellot.

Lo schema di parere del relatore, così come modificato (pubblicato in allegato al resoconto), è infine posto ai voti previa verifica del numero legale e approvato all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (n. 60)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il **PRESIDENTE**, preso atto della rinuncia ad interventi in discussione generale, dà la parola al relatore.

Il relatore **OLIVERO** (*PI*), nel sottolineare la rilevanza della questione oggetto del provvedimento in esame, propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

La senatrice **BELLOT** (*LN-Aut*) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare un'osservazione relativa alla possibilità di una futura estensione della vigilanza ai soggetti finanziari attualmente estranei all'ambito di applicazione del regime di cui alla direttiva 2011/89/UE.

Il relatore **OLIVERO** (*PI*) accoglie l'integrazione proposta.

Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato al resoconto), viene quindi posto in votazione, previa verifica del numero legale, e approvato all'unanimità.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione della crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (n. COM (2013) 520 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Interviene la relatrice **RICCHIUTI** (PD) la quale, dopo aver ricordato l'*iter* del documento in titolo, osserva che le decisioni assunte dall'ECOFIN in materia di risoluzione delle crisi degli enti creditizi appaiono particolarmente rilevanti ai fini dell'elaborazione della risoluzione da parte della Commissione Finanze. Sollecita quindi il Presidente a programmare l'audizione del ministro Saccomanni per illustrare gli esiti dell'organismo comunitario e valutare poi l'orientamento della Commissione.

Il presidente **Mauro Maria MARINO**, dopo aver riepilogato le osservazioni espresse dal ministro Moavero Milanesi in audizione presso le Commissioni Affari esteri e per le Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato in merito all'ECOFIN di dicembre, fa presente che anche in tale circostanza è emersa l'opportunità che sulle materie di specifica competenza di altri dicasteri sia il Ministro competente a riferire al Parlamento sugli esiti delle riunioni degli organismi comunitari. Sottolinea peraltro di aver trovato nel ministro Moavero Milanesi piena disponibilità nel sostenere tale procedura e sollecita lo stesso vice ministro Casero a riportare al ministro Saccomanni la richiesta di audizione.

Interviene quindi il senatore **MOLINARI** (M5S), il quale apprezza l'orientamento del Presidente, attesa la rilevanza di un confronto con il Ministro dell'economia per avere informazioni dirette e circostanziate circa le decisioni assunte in sede comunitaria sul meccanismo unico dell'organismo di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, già oggetto di osservazioni da parte della 14ª Commissione del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40 riprende alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Ripresa eRipreR rinvio dell'esame)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente **Mauro Maria MARINO**, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 14.3000, propone alla Commissione di procedere all'esame di tutti gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge (pubblicato in allegato al resoconto) comprensivi quindi anche degli strumenti di indirizzo derivanti dalla trasformazione di emendamenti.

La Commissione conviene.

Dandosi per illustrati tutti gli ordini del giorno in esame, il relatore **Mauro Maria MARINO** (PD) esprimere parere contrario sull'ordine del giorno G/1058/4/6.

Dopo che il vice ministro CASERO ha espresso parere conforme, la senatrice **BELLOT** (LN-Aut) ritira l'ordine del giorno G/1058/4/6.

Il **PRESIDENTE** relatore esprimere parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/1/6, G/1058/22/6, G/1058/2/6 e G/1058/10/6.

Il vice ministro CASERO accoglie l'ordine del giorno G/1058/1/6 come raccomandazione ed accoglie poi gli ordini del giorno G/1058/2/6, G/1058/22/6 e G/1058/10/6 (al quale aggiunge la propria firma, d'intesa con i presentatori, il senatore **FORNARO** (PD)).

I rispettivi proponenti non insistono per la votazione di tali ordini del giorno.

I RELATORI esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/1058/13/6; il vice ministro CASERO motiva il parere contrario sull'ordine del giorno G/1058/13/6, che viene quindi ritirato dalla senatrice **BELLOT** (LN-Aut).

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1058/3/6, che il vice ministro CASERO accoglie.

La senatrice **BELLOT** (LN-Aut) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1058/3/6.

Il **PRESIDENTE** relatore esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. G/1058/11/6 ricordando peraltro che esso deriva da un emendamento in parte accolto dalla Commissione.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme.

Il senatore **VACCIANO** (M5S) ritira l'ordine del giorno G/1058/11/6.

In relazione agli ordini del giorno G/1058/23/6, G/1058/18/6 e G/1058/19/6 i RELATORI esprimono parere favorevole.

Il vice ministro CASERO fa presente che gli ordini del giorno presentano un dispositivo pressoché analogo che il Governo intende accogliere; suggerisce peraltro di valutare un solo strumento di indirizzo.

I senatori **BELLOT** (LN-Aut) e **CARRARO** (FI-PdL XVII) sottoscrivono l'ordine del giorno G/1058/23/6 che non è posto in votazione, ritenendosi quindi ritirati gli ordini del giorno G/1058/18/6 e G/1058/19/6.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** esprimere parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/17/6 e G/1058/24/6.

Il vice ministro CASERO dichiara di accogliere tali ordini del giorno in merito ai quali i rispettivi presentatori non insistono per la votazione.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** (PD) relatore esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/20/6 e G/1058/25/6.

Il sottosegretario CASERO preannunciandone l'accoglimento, fa peraltro presente che gli ordini del giorno presentano un dispositivo pressoché analogo.

La senatrice **PEZZOPANE** (PD) ritira quindi l'ordini del giorno G/1058/25/6, sottoscrive l'ordine del giorno G/1058/20/6 che non viene posto in votazione.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/5/6 e G/1058/15/6.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi tali ordini del giorno che non sono posti in votazione.

Dopo che i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario, la senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/1058/6/6.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1058/21/6 e G/1058/26/6 dei quali il vice ministro CASERO preannuncia l'accoglimento. Tali ordini del giorno non vengono quindi posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1058/16/6.

Il vice ministro CASERO condiziona l'accoglimento dell'ordine del giorno alla soppressione dal dispositivo delle parole "anche in forma societaria", motivando tale richiesta.

La senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2 che, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Dopo l'espressione del parere favorevole dei RELATORI, il vice ministro CASERO condiziona l'accoglimento dell'ordine del giorno G/1058/27/6 alla modifica del dispositivo sostituendo le parole "impegna il Governo a" con le altre "impegna il Governo a valutare di".

Il senatore [MOSCARDELLI](#) (*PD*) accoglie l'invito e modifica l'ordine del giorno che non viene posto in votazione.

Con il parere favorevole dei RELATORI e l'accoglimento del GOVERNO i presentatori rinunciano a chiedere la votazione degli ordini del giorno G/1058/26/6, G/1058/7/6 e G/1058/12/6.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1058/14/6 a condizione che il dispositivo sia modificato eliminando le parole "che possano garantire i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti nell'esercizio dell'attività".

Il vice ministro CASERO non disconosce la rilevanza del tema affrontato nell'ordine del giorno, in relazione ai controlli da effettuarsi all'atto dell'apertura della partita IVA da parte di cittadini extracomunitari e di imprese non comunitarie, ma rileva al contempo l'esigenza di equilibrare un intervento su tale materia con l'esigenza di favorire l'intrapresa privata ancorché di iniziativa di cittadini extra comunitari.

La senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*) riformula l'ordine del giorno G/1058/14/6 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto) che è accolto dal Governo e quindi non posto ai voti.

Il [PRESIDENTE](#) relatore e il vice ministro CASERO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/1058/8/6 e G/1058/9/6.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira quindi tali ordini del giorno.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che la Commissione ha concluso l'esame di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge ad eccezione dell'emendamento 14.3000, illustrato in apertura di seduta. Si riserva quindi di convocare nuovamente la Commissione in seduta pomeridiana domani, in luogo dell'Ufficio di Presidenza convocato alle ore 14, nel caso dovesse pervenire in tempo utile il parere della Commissione Bilancio su tale emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato positivamente che l'attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale costituisce uno strumento rilevante per consentire alle amministrazioni finanziarie dei paesi membri di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e l'elusione fiscale, con particolare riferimento anche a nuovi strumenti e istituti utilizzati dai contribuenti, esprime parere favorevole, auspicando che anche da tale impegno di collaborazione tra i Paesi possa derivare un incremento dell'attività di monitoraggio e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 55**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto che l'ordinamento interno viene modificato in forza del recepimento della direttiva 2011/61/UE e dell'adeguamento alle disposizioni recate dai regolamenti 345/2013 e 346/2013, esprime parere favorevole, nel presupposto che la disciplina da esso recata sia riferita al soggetto autorizzato nel Paese di origine dell'OICR che assume l'incarico di depositario.

Nel merito dell'articolato, la Commissione suggerisce di introdurre le seguenti modifiche.

All'articolo 2, riferito all'articolo 6 del decreto legislativo n. 58 del 1998, appare opportuno valutare la possibilità di sostituire la dizione "esperti indipendenti" con l'altra "valutatori esterni" in quanto più appropriata e più ampia rispetto al criterio definito nella direttiva oggetto del recepimento. Conseguentemente, valutare un'analoga modifica all'articolo 4, in merito al rinvio all'articolo 2.

All'articolo 15, si suggerisce di escludere il depositario dei fondi pensione dalla disciplina transitoria, assegnando viceversa a tale tipologia di intermediario un termine più ampio per valutare se la nuova disciplina sia o meno compatibile con le peculiari caratteristiche di tale soggetto, considerata l'assenza di indicazioni vincolanti sul punto della direttiva.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 60**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato positivamente l'obiettivo di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno, attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi e della gestione dei rischi di gruppo,

esprime parere favorevole all'attuazione della direttiva 2011/89/UE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, auspicando al contempo che la vigilanza possa essere estesa in futuro anche a soggetti finanziari che attualmente non sono soggetti a tale regime.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1058

G/1058/1/6

BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;

evidenziato come al secondo articolo, attraverso la riforma del catasto degli immobili, si intenda correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale e che dalla sua introduzione, l'imposta municipale propria ha avuto notevoli e pesanti conseguenze sul sistema della finanza degli enti locali, oltre che un aggravio fiscale particolarmente oneroso per il comparto agricolo;

impegna il Governo:

a considerare la opportunità di escludere dal considerare come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

G/1058/2/6

PANIZZA, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che:

nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella attuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a 18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;

a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);

questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee;

i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene destinata ad altre finalità;

infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;

la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono, inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla

dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni, oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in un'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita, i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;

dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;

oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento; paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;

la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere; considerato inoltre che:

nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1° gennaio 2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;

tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative in ordine alle agevolazioni fiscali sul trasferimento del capitale fondiario già riservato alle figure per le quali i terreni agricoli costituiscono strumento di lavoro e mezzo di sussistenza e in particolare, se intenda promuovere il ripristino delle agevolazioni tributarie previste per i territori montani, così definiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

a valutare, quanto meno, la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, l'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;

a valutare, infine, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
valutato il provvedimento in discussione;
preso atto che la pressione fiscale ha ormai raggiunto livelli in Italia assolutamente insostenibili per i diversi settori economici del Paese, ed è particolarmente gravosa per le PMI;
considerato che l'Italia si posiziona infatti al top della classifica davanti a Danimarca (48,6 per cento), Francia (48,2 per cento) e Svezia (48 per cento). Fanalino di coda Australia (26,2 per cento) e Messico (20,6 per cento);
stimato che si tratta di un record mondiale dell'Italia nella pressione fiscale effettiva che dipende più dall'elevato livello di sommerso economico che dall'elevato livello delle aliquote legali, ma l'Italia si classifica ai vertici della classifica internazionale anche per la pressione fiscale apparente, quella data dal rapporto tra gettito e PIL,
impegna il Governo:
ad istituire un apposito fondo per raccogliere le maggiori entrate provenienti dalla lotta all'evasione fiscale, nonché le eventuali maggiori entrate dovute alla riduzione dell'area dell'erosione fiscale, e comunque eccedenti le risorse da impiegare per finanziare la riforma fiscale, finalizzato a ridurre la pressione fiscale.

G/1058/4/6

BELLOT, BITONCI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
valutato il provvedimento in discussione;
preso atto che tra le diverse disposizioni ve ne sono alcune attinenti la finanza locale, ovvero la riforma del catasto, e che oggi è particolarmente complessa la situazione finanziaria nella quale si ritrovano gli enti locali;
ricordato come, proprio a causa della gravità della situazione, gli enti locali hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;
stimato come i continui cambiamenti normativi hanno determinato una estrema incertezza nei comuni, molti dei quali, non avendo certezza della norma né del gettito da essa derivante, non hanno ancora potuto elaborare un bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2013 che, così come stabilito dalla attuale norma, dovrebbe essere approvato entro il termine di novembre 2013,
impegna il Governo:
a prevedere, per il prossimo esercizio finanziario, un quadro normativo di finanza per gli enti locali chiaro e coerente con la attuale situazione economica, evitando un nuovo aggravio impositivo sulla finanza locale, ed escludendo continue modifiche normative in ambito di programmazione economico-finanziaria dei medesimi enti.

G/1058/5/6

BITONCI, BELLOT

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
valutato il provvedimento in discussione;
ricordato che con tre diverse sentenze, depositate il 13 ottobre 2010, la Corte di cassazione ha affermato il principio che anche i piccoli imprenditori, disciplinati dall'articolo 2083 del codice civile, qualora siano privi di «autonoma organizzazione», sono esclusi dall'assoggettamento all'Irap;
stimato come, secondo i giudici di legittimità, un piccolo imprenditore, dotato di una organizzazione minimale di beni strumentali oppure che non si avvale di lavoro altrui, se non occasionalmente, deve considerarsi escluso dall'Irap,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni atte ad escludere dall'applicazione del tributo quegli imprenditori che non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento all'Irap.

G/1058/6/6

BELLOT

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;
considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive attraverso disposizioni concernenti il contrasto all'evasione fiscale, il tutoraggio, la semplificazione fiscale e la revisione del sistema sanzionatorio;
ricordato come l'undicesimo articolo reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni,
impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per un più completo riordino complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione prevedendo altresì come, in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

G/1058/7/6

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

evidenziato come tra le diverse norme vi siano anche disposizioni relative ai giochi pubblici, laddove si prevede – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale – la tutela dei minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia, in ragione soprattutto della crescente preoccupazione che questo fenomeno sta determinando tra i cittadini;

valutato come il dispositivo preveda l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di implementare ulteriormente quanto previsto dalla norma, rafforzando il divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro attraverso l'obbligatorietà dell'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi *on line*, di appositi sistemi richiedenti l'uso esclusivo di carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, e prevedendo altresì corsi di formazione e prevenzione all'interno degli istituti scolastici.

G/1058/8/6

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che:

le case da gioco autorizzate nel nostro Paese danno oggi lavoro a circa 3.000 dipendenti oltre a generare un notevole indotto sull'economia locale; le stesse concorrono al finanziamento diretto degli Enti pubblici detentori dei diritti di concessione; la crisi del settore è destinata quindi ad avere gravi ricadute occupazionali ed economiche nei territori interessati;

le case da gioco autorizzate sono altresì realtà attive in una pluralità di servizi afferenti al turismo, alla ristorazione, alla ricezione e partecipano, con risorse economiche ed umane, ad eventi di forte rilevanza artistica e culturale;

la congiuntura gravemente sfavorevole ha portato i Casinò di Campione d'Italia e di Sanremo a dichiarare lo stato di crisi, mentre il comune di Venezia ha deciso di privatizzarne la gestione, e il Casinò di Saint-Vincent ha annunciato, in questi giorni, la necessità di alleggerire i costi del personale;

le cause della situazione di difficoltà sono dovute, accanto alla generale congiuntura negativa dell'economia del Paese, alla fortissima concorrenza rappresentata da una sempre crescente offerta di nuove tipologie di gioco, nonché dalla presenza di numerose Case da gioco nei paesi limitrofi (Austria, Francia, Svizzera) spesso ubicate a pochi chilometri dalla frontiera; a ciò si aggiungono provvedimenti legislativi che, seppur concepiti con intenti condivisibili, penalizzano l'attività senza un ritorno concreto in termini di efficacia,

impegna il Governo:

ad istituire, in tempi brevi, un tavolo di confronto con gli organismi di rappresentanza delle case da gioco per valutare iniziative atte a favorirne la ripresa economica e a salvaguardarne i lavoratori.

G/1058/9/6

PANIZZA, ZELLER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che:

la fiscalità energetica ed ambientale può rappresentare una leva di sviluppo del lavoro e della competitività del sistema Italia, avviando la transizione del Paese verso un'economia a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre, attraverso decreti legislativi, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema "*cap & trade*" basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Tali nuove misure devono essere finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "*dumping ambientale*" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

- a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;
- b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;
- c) al finanziamento:
 - 1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
 - 2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - 3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
 - 4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;
- d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
 - 1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;
 - 2) sistemi, impianti e tecnologie;
 - 3) prodotti, processi e sistemi tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
- e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
 - 1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento;
 - 2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
- f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad esempio la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;
- g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

G/1058/10/6 (già em. 2.10)

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, FORNARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valutato il provvedimento in esame;

premessi che:

l'articolo 2 al comma 1 delega il Governo ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati una serie di principi e criteri direttivi; in particolare, alla lettera i) viene specificato il principio in base al quale si debba determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

impegna il governo

a procedere alla determinazione delle rendite medie ordinarie delle unità immobiliari anche sulla base, dove possibile, dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

G/1058/11/6 (già em. 4.6)

[BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valutato il provvedimento in esame;

premessi che:

l'articolo 4, al comma 2 delega il Governo ad introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, detrazioni, deduzioni, ecc) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione. La disposizione prevede che, nella predisposizione dei decreti legislativi, il Governo tenga conto delle priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e istruzione nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;

il secondo periodo del comma 2 delega il Governo a procedere, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del presente articolo, alla razionalizzazione e stabilizzazione dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sulla base delle scelte dei contribuenti;

considerato che:

in base alla normativa vigente, introdotta dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e successive modifiche, i proventi dell'8 per mille vengono attribuiti con un sistema piuttosto articolato che consente ai contribuenti di scegliere tra varie opzioni tra le quali vi è lo Stato stesso, la Chiesa cattolica e varie altre confessioni religiose. Tuttavia, i contribuenti non sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente l'opzione per la destinazione dell'otto per mille per cui anche l'otto per mille del gettito fiscale di chi non effettua una scelta viene ripartito tra i soggetti beneficiari, in proporzione alle scelte espresse (mediamente il 42,73 per cento dei contribuenti hanno espresso una scelta tra il 1990 e il 2007) e salvo rinuncia unilaterale dei medesimi;

impegna il governo

ad assicurare che, nell'ambito della razionalizzazione dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti rimanga in capo al bilancio dello Stato.

G/1058/12/6 (già em. 14.23)

[GAETTI](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;
premessi che:

l'articolo 14 al comma 1, conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio; al comma 2 si indicano i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nel riordino della materia, specificando, alla lettera ff), anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico, la necessità di prevedere un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

impegna il governo

ad adoperarsi affinché all'interno degli ippodromi si provveda unicamente all'installazione di congegni elettronici finalizzati alla raccolta delle scommesse ippiche e non invece di apparecchi e congegni da gioco (*slot machine, videolottery*) dedicati al gioco *on-line* ovvero a forme di gioco che prevedono vincite in denaro, tali da snaturare completamente la natura degli ippodromi come luoghi di aggregazione di famiglie, di cultori delle specie equine e della natura.

G/1058/13/6 (già em. 2.13)

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di rivedere alcune criticità del vigente sistema fiscale, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni normative specifiche finalizzate a sanzionare i responsabili dei servizi delle Amministrazioni Comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza con relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore.

G/1058/14/6 (già em. 12.3)

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
valutato il provvedimento in esame;

considerato che il Governo è delegato ad introdurre con appositi decreti legislativi norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi secondo prestabiliti principi e criteri direttivi;

considerato l'elevato numero di partite IVA aperte soprattutto da cittadini o imprese straniere che vengono poi chiuse in un brevissimo lasso di tempo senza che vengano eseguiti tutti i versamenti fiscali e previdenziali dovuti;

ritenuto opportuno prevedere che i cittadini e le imprese straniere che richiedono l'apertura della partita Iva forniscano un'adeguata garanzia fideiussoria a copertura dei debiti fiscali e previdenziali;
impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, al fine di prevedere che, all'atto dell'apertura della partita Iva, i cittadini extracomunitari e le imprese non comunitarie prive di una stabile organizzazione forniscano idonee garanzie fideiussorie a favore dell'Agenzia delle entrate, che possano garantire i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti nell'esercizio dell'attività'.

G/1058/14/6 (testo 2)

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;
considerato che il Governo è delegato ad introdurre con appositi decreti legislativi norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi secondo prestabiliti principi e criteri direttivi;
considerato l'elevato numero di partite IVA aperte soprattutto da cittadini o imprese straniere che vengono poi chiuse in un brevissimo lasso di tempo senza che vengano eseguiti tutti i versamenti fiscali e previdenziali dovuti;
ritenuto opportuno prevedere che i cittadini e le imprese straniere che richiedono l'apertura della partita Iva forniscano un'adeguata garanzia fideiussoria a copertura dei debiti fiscali e previdenziali;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di aumentare i controlli e adottare iniziative, anche normative, al fine di prevedere che, all'atto dell'apertura della partita Iva, i cittadini extracomunitari e le imprese non comunitarie prive di una stabile organizzazione forniscano garanzie anche fideiussorie a favore dell'Agenzia delle entrate.

G/1058/15/6 (già em. 11.9)

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
valutato il provvedimento in esame;
considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che nel provvedimento stesso il Governo è delegato ad introdurre decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, anche a chiarire con precisione la autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
impegna il Governo
A valutare l'opportunità di integrare l'attuale disposizione, prevedendo la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.

G/1058/16/6 (già em. 11.4)

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
valutato il provvedimento in discussione;
considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento delle Finanze, nel 2012, su tre partite Iva aperte, una rientra nel cosiddetto regime dei contribuenti minimi, il quale prevede una imposta forfetaria, che sostituisce Irpef e Irap, del 5 per cento per i primi 5 annidi attività (prima era del 20 per cento ma senza limiti temporali), né l'applicazione dell'IVA, né a debito né a credito (cioè scaricabile), obblighi contabili ridotti al minimo, esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro;
stimato che con la decisione 2013/678/UE del Consiglio UE pubblicata nella gazzetta ufficiale europea n. L316 del 27/11/13, in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di perfezionare il vigente regime fiscale dei minimi, adottando un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro.

G/1058/16/6 (testo 2)

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento delle Finanze, nel 2012, su tre partite Iva aperte, una rientra nel cosiddetto regime dei contribuenti minimi, il quale prevede una imposta forfetaria, che sostituisce Irpef e Irap, del 5 per cento per i primi 5 annidi attività (prima era del 20 per cento ma senza limiti temporali), né l'applicazione dell'IVA, né a debito né a credito (cioè scaricabile), obblighi contabili ridotti al minimo, esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro;

stimato che con la decisione 2013/678/UE del Consiglio UE pubblicata nella gazzetta ufficiale europea n. L316 del 27/11/13, in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di perfezionare il vigente regime fiscale dei minimi, adottando un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro.

G/1058/17/6 (già em. 7.1)

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che nel provvedimento stesso il Governo è delegato ad introdurre decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, anche a chiarire con precisione la autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

impegna il Governo

A valutare l'opportunità di integrare l'attuale disposizione, prevedendo la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.

G/1058/18/6 (già em. 4.9)

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il rilancio del settore economico italiano, anche attraverso una riduzione della pressione fiscale, il cui livello, ormai, impedisce a molte aziende di poter investire nuove risorse;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, anche attraverso una consistente quota dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente.

G/1058/19/6 (già em. 4.7)

[CARRARO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge dispone la redazione annuale di un rapporto allegato al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, cioè su tutte le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, e regime di favore, prevedendo l'eventuale costituzione di una Commissione indipendente composta da un numero massimo di 15 esperti;

lo stesso articolo reca la delega al Governo: ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socio-economiche, nonché a razionalizzare e stabilizzare l'istituto della destinazione del 5

per mille dell'IRPEF; a definire in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

in particolare, il comma 3 del suddetto articolo destina le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale - al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto debito/PIL - e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che al Fondo citato sia attribuita anche parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.

G/1058/20/6 (già em. 9.1)

[CARRARO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ",

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali;

in particolare, la lettera *b*) del comma 1 indica tra i principi e criteri della delega, la previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; la previsione dell'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; il rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere tra i principi e criteri per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, la revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie, disponendo che i prelevamenti rilevino come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della propria famiglia.

G/1058/21/6 (già em. 13.6)

[CARRARO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA;

il comma 2 del predetto articolo reca, altresì, la delega al Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere tra i principi e criteri per l'esercizio della delega di cui al comma 2 dell'articolo 13, l'agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e la previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.

G/1058/22/6 (già em. 1.5)

[FAVERO](#), [PEZZOPANE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale;

la delega di revisione del sistema fiscale prevede, quali principi e criteri direttivi, una tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, la coerenza e la tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio e la tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico;

considerato che,

il provvedimento, nel suo complesso, mira alla realizzazione del sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

recenti rilevazioni hanno evidenziato che le famiglie sono oggi quelle che più patiscono i costi e gli oneri della crisi economica e sociale e che, pertanto, occorre adottare interventi per ridurre il carico fiscale che grava su di esse;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di revisione del sistema fiscale, di prevedere una revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia orientata all'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi che le famiglie sostengono per l'acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei membri delle famiglie stesse, nonché di disporre l'applicazione di coefficienti famigliari per la determinazione del carico fiscale complessivo.

G/1058/23/6 (già em. 4.8)

[PEZZOPANE](#), [BELLLOT](#), [CARRARO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
premesso che,

il provvedimento in questione è finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita;

la delega fiscale, fra le altre misure, è orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*);

all'articolo 4 del disegno di legge in esame, si prevede che le maggiori entrate risultanti dal contrasto dell'evasione fiscale siano destinate esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale a carico dei contribuenti;

si dispone, altresì, che al Fondo siano conferiti, per essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale a carico delle imprese, anche i risparmi di spesa dovuti ai minori contributi o incentivi alle imprese stesse;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di conferire a detto Fondo anche parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente, secondo modalità e limiti stabiliti ogni anno da un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.

G/1058/24/6 (Già em. 7.2 e 7.3)

[GIANLUCA ROSSI](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
premesso che,
il provvedimento in esame è finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita;
a tal fine, l'articolo 7 del provvedimento in esame reca una delega al Governo finalizzata a riformare gli attuali regimi fiscali nell'ottica della semplificazione, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali. In tale ambito, dovranno essere semplificati anche gli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Infine, è previsto che dovranno essere semplificate anche le funzioni dei sostituti d'imposta, dei CAF e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica.
Tutto ciò premesso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di riforma del sistema fiscale, all'armonizzazione e alla semplificazione dei termini di approvazione e conseguente pubblicizzazione di modelli, *software* applicativi e modellistica in genere, garantendo altresì a conoscibilità degli stessi con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti da parte dei contribuenti, nonché a promuovere la omogeneizzazione dei criteri di computo dei termini e delle relative scadenze in materia fiscale.

G/1058/25/6 (già em. 9.2)

[PEZZOPANE](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
premesso che,
il provvedimento in esame, finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita, reca una serie di misure volte a rafforzare le attività conoscitive e di controllo dell'amministrazione e delle agenzie fiscali e a contrastare il fenomeno dell'evasione e delle frodi fiscali, nel rispetto dell'assoluta riservatezza e comunque della tutela dei diritti dei contribuenti;
in particolare, l'articolo 9 del provvedimento indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di *money transfer* o di trasferimento di immobili, i fenomeni di *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale;
in tale ambito si prevede, pertanto, oltre al rafforzamento dei controlli mirati al contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, nel corso dell'attività di controllo, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Inoltre, deve essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente.
Tutto ciò premesso,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di riforma del sistema fiscale relative al rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, che in materia di indagini finanziarie i prelevamenti a carico dei contribuenti restino presunti come ricavi e compensi, con la relativa possibilità di prova contraria riservata però alla sola parte che eccede i prelevamenti finalizzati a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia.

G/1058/26/6 (già em. 13.3)

[GIANLUCA ROSSI](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,
premesso che,
il provvedimento in esame, finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, reca una serie di misure volte alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e su altre imposte indirette;

in particolare, l'articolo 13 prevede principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA. In tale ambito, il Governo è inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte ed. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari; nell'ambito della revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi appare opportuno prevedere appositi interventi di agevolazione per il sostegno dell'imprenditoria giovanile; Impegna il governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, forme di riduzione dell'imposizione sui trasferimenti d'impresa a titolo oneroso volte a favorire la mobilità aziendale e l'avvento di una generazione di imprenditori più giovani e motivati; a prevedere, al fine di agevolare i suddetti trasferimenti d'azienda, forme adeguate di riduzione dell'imposizione indiretta e la perdita dei benefici in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.

G/1058/27/6

MOSCARDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valutato il provvedimento in discussione;

considerato che la presa d'atto del risultato reddituale di segno negativo ossia della perdita di periodo rappresenta un passaggio cruciale nella costruzione di un sistema impositivo che sia effettivamente rispettoso del principio della capacità contributiva;

evidenziata la necessità di eliminare il limite quantitativo all'utilizzo introdotto con l'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011 che, rallentando il processo di riassorbimento delle perdite pregresse, non consente il loro immediato utilizzo e determina un appesantimento nella gestione dei flussi di cassa, con la conseguente necessità di introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto *carry backward* che, al verificarsi di talune circostanze costituisce uno dei pochi strumenti capaci di assicurare un'adeguata considerazione delle perdite pregresse.

considerato inoltre quanto alla perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi è essenziale superare l'attuale sistema duale che, oltre ad essere privo di fondamento razionale, non consente di garantire piena considerazione delle perdite in parola valutato opportuno unificare il regime delle perdite patite da questi soggetti con la previsione di un sistema misto (compensazione orizzontale nel periodo in cui la perdita risulta sofferta e riporto a nuovo in ipotesi di incapienza del reddito complessivo) che assicuri il loro pieno assorbimento.

impegna il Governo:

ad eliminare, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

ad istituire un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiante;

a ridefinire, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto;

a chiarire che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione.

14.3000

I RELATORI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera v) con la seguente: "v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la*

disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali;"

*b) sostituire la lettera ff) con la seguente: " ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico: 1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della lega ippica italiana è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del medesimo decreto, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al successivo punto 2); 2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017; 3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico; 4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite."*